

FiscoeTasse

Confprofessioni e BeProf

Equo compenso prestazioni professionali: è legge

Il ddl sull'equo compenso professionisti pubblicato in Gazzetta. Qui il testo definitivo, la sintesi e i punti critici evidenziati da Università, CNDCEC e **Confprofessioni**. Il DDL che disciplina l'equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 aprile 2023 dopo un lunghissimo iter di oltre 3 anni. Vediamo i contenuti del testo e la posizione delle parti in causa nei paragrafi seguenti. Per le professioni non ordinistiche si attende un decreto attuativo del Ministero delle imprese, MIMIT da emanare entro 60 giorni. La nuova legge prevede che l'equo compenso si applichi esclusivamente alle prestazioni d'opera intellettuale verso: imprese bancarie; imprese assicurative; imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro o con più di 50 dipendenti; pubblica amministrazione, escluse le società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione. Non si applicano alle convenzioni in corso, già sottoscritte alla data dell'entrata in vigore. In alternativa ai parametri sarà possibile fissare i compensi sulla base di convenzioni tra imprese e Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali che si presumono equi fino a prova contraria. **ATTENZIONE** I professionisti che accettano un compenso non equo possono essere sanzionati dal proprio Ordine di appartenenza. Il DdL approvato prevede inoltre molte specifiche clausole di nullità, che non comportano però la nullità dell'intero contratto. In particolare sono nulle: le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, i patti che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese che garantiscano al committente vantaggi sproporzionati, i termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il ricorso in caso di mancata applicazione dell'equo compenso può essere proposto sia dal professionista che dagli ordini e dalle associazioni delle professioni non regolamentate che possono proporre anche class action comuni.



Il ddl sull'equo compenso professionisti pubblicato in Gazzetta. Qui il testo definitivo, la sintesi e i punti critici evidenziati da Università, CNDCEC e Confprofessioni. Il DDL che disciplina l'equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 aprile 2023 dopo un lunghissimo iter di oltre 3 anni. Vediamo i contenuti del testo e la posizione delle parti in causa nei paragrafi seguenti. Per le professioni non ordinistiche si attende un decreto attuativo del Ministero delle imprese, MIMIT da emanare entro 60 giorni. La nuova legge prevede che l'equo compenso si applichi esclusivamente alle prestazioni d'opera intellettuale verso: imprese bancarie; imprese assicurative; imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro o con più di 50 dipendenti; pubblica amministrazione, escluse le società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione. Non si applicano alle convenzioni in corso, già sottoscritte alla data dell'entrata in vigore. In alternativa ai parametri sarà possibile fissare i compensi sulla base di convenzioni tra imprese e Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali che si presumono equi fino a prova contraria. **ATTENZIONE** I professionisti che accettano un compenso non equo possono essere sanzionati dal proprio Ordine di appartenenza. Il DdL approvato prevede inoltre molte specifiche clausole di nullità, che non comportano però la nullità dell'intero contratto. In particolare sono nulle: le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, i patti che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese che garantiscano al committente vantaggi sproporzionati, i termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il ricorso in caso di mancata applicazione dell'equo compenso può essere proposto sia dal professionista che dagli ordini e dalle associazioni delle professioni non